
PROCEDURA GENERALE PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI

Data	Ed.	Rev.	Descrizione delle modifiche
04/05/2021	1	0	Prima emissione
06/05/2022	1	1	Modalità di trasmissione della segnalazione (par. 7)

Emesso da RFCPC:
Giuseppe Imperiale

Verificato da RSGI:
Giuseppe Imperiale

Approvato da CEO:
Rodolfo Cimmino



Sommario

Premessa.....	3
1. Scopo	4
2. Riferimenti normativi	4
3. Oggetto della segnalazione	5
4. Contenuto della segnalazione	5
5. Destinatari della Procedura (Segnalanti).....	6
6. Destinatari delle segnalazioni	7
7. Modalità di trasmissione della segnalazione	7
7.1 Il Portale Whistleblowing.....	7
8. Gestione della segnalazione	8
9. Tutela e responsabilità del Segnalante	10
10. Tutela del Segnalato	10
11. Conservazione della documentazione e tutela della Privacy	11
12. Sanzioni.....	11
13. Aggiornamento della Policy.....	12
14. Sensibilizzazione.....	12
15. ALLEGATI.....	12

PREMESSA

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 291 del 14 dicembre 2017).

La struttura del provvedimento distingue la disciplina del settore pubblico (art. 1) da quella del settore privato (art. 2), ed è stata integrata la disposizione sull'obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale (art. 3).

Per quanto riguarda il settore privato, l'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul decreto 231 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente") una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello organizzativo ex D. Lgs. 231/01 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione di fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati, anche con la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Infatti la legge disciplina:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- l'introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- la possibilità per il segnalante o l'organizzazione sindacale di denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni;
- la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
- l'onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

S.a.i.t. S.p.A. (di seguito indicato come "Società") nello spirito di dare concreta applicazione all'art. 6 comma 2-bis lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001, come introdotto dalla Legge 179/2017, ha posto a disposizione dei segnalanti, per effettuare le segnalazioni, oltre al canale tradizionale costituito dalla posta raccomandata ed oltre alla posta elettronica, un "Portale Whistleblowing" - idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni.

1. SCOPO

- La presente procedura Whistleblowing (di seguito "Procedura") si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e gestione delle Segnalazioni trasmesse, da parte del personale e di soggetti terzi al fine di denunciare fenomeni illeciti e comportamenti sospetti, irregolarità nella conduzione aziendale, atti o fatti che possano costituire una violazione delle norme, interne ed esterne, che disciplinano l'attività della Società, dei principi e delle regole di comportamento contenuti nel Codice Etico, nonché delle previsioni contenute nel Modello 231 adottato dalla Società, nel Sistema di Gestione Integrato Qualità- Ambiente-Sicurezza e Anticorruzione di S.a.i.t. S.p.A. e nel Manuale UNI ISO 37001 adottato da S.a.i.t. S.p.A.

2. RIFERIMENTI NORMATIVI

Esterni

- D. Lgs. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art.11 della legge 29 settembre 2000, n. 300" del 08/06/2011 e successivi aggiornamenti;
- D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 – Codice in materia di protezione dei dati personali – e successive modifiche e/o variazioni;
- Regolamento UE 2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
- Legge 30 novembre 2017 n° 179, G.U. 14/12/2017 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato";
- L. 190/2012 in materia di anticorruzione;
- Determinazione ANAC n.6 del 28 aprile 2015;
- Norma UNI ISO 37001:2016.

Interni

- Modello Organizzativo 231 di **S.a.i.t. S.p.A.**;
- Codice Etico di **S.a.i.t. S.p.A.**;
- Sistema di Gestione Integrato Qualità- Ambiente-Sicurezza e Anticorruzione di **S.a.i.t. S.p.A.**;
- Manuale UNI ISO 37001 adottato da **S.a.i.t. S.p.A.**

3. OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

L'obbligo di segnalazione vige ogni qual volta il destinatario del Modello abbia il ragionevole e legittimo sospetto o la consapevolezza – entrambi fondati su elementi di fatto precisi e concordanti - di comportamenti penalmente illeciti o comunque tesi ad aggirare le prescrizioni del Modello realizzati da altri destinatari (di livello apicale o non apicale).

In particolare, la segnalazione rilevante ha ad oggetto le condotte di seguito indicate:

- comportamenti illeciti rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/01, dunque condotte penalmente rilevanti in quanto suscettibili di integrare reati “presupposto” richiamati dal D.lgs. 231/01, anche nella forma del semplice tentativo, delle quali i Destinatari abbiano avuto notizia sulla base di elementi di fatto gravi, precisi e concordanti;
- violazioni del Codice Etico, del Modello Organizzativo 231 e delle procedure interne fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. In tal caso la segnalazione ha ad oggetto condotte che, quand’anche non abbiano rilevanza penale diretta, in ogni caso contravvengono al sistema di prevenzione dei reati messo in atto dalla Società, in quanto violano i principi di controllo (generali o specifici), i presidi o le procedure aziendali richiamate nel Modello organizzativo;
- azioni o comportamenti corruttivi.

Alcuni esempi, non esaustivi, di possibili segnalazioni rilevanti ai predetti fini comprendono:

- situazioni di conflitto di interesse ritenute non conosciute dall’azienda;
- tentativi/atti di corruzione di amministratori o dipendenti verso terzi (pubblici ufficiali o anche privati);
- frodi commesse nell’interesse aziendale;
- intenzionale comunicazione di informazioni false a Pubbliche Amministrazioni.
- operazioni societarie o di business per cui si sospetta possa derivare un rischio sanzionatorio per la Società ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Non saranno meritevoli di segnalazione:

- Le mere voci o i “sentito dire”;
- Le doglianze di carattere personale del segnalante o sue rivendicazioni/istanze.

Le segnalazioni devono essere fatte in buona fede, con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato.

4. CONTENUTO DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni non devono contenere dati eccedenti, bensì solo i dati necessari per dimostrare la fondatezza della denuncia. Di norma, quindi non andranno inseriti dati particolari*, né dati personali idonei a rivelare lo

stato di salute o giudiziari. Qualora le segnalazioni contenessero suddette categorie di dati personali, riferiti al segnalante o a terzi, e gli stessi non risultassero necessari per il perseguimento delle suddette finalità, la società provvederà a distruggerli o, se ciò non risultasse possibile, ad oscurarli, fatti salvi i casi autorizzati dalla legge o da un provvedimento dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Qualora la segnalazione non rientri nella competenza degli organismi preposti, secondo la definizione dell’ambito oggettivo appena descritto, questi esorteranno il segnalante ad inoltrarla all’area aziendale/organo competente e/o alle Autorità competenti. Tali segnalazioni sono, in ogni caso, considerate “protette”. Ciò significa che l’organismo preposto non rivela l’identità o i dati personali di chiunque abbia trasmesso tale segnalazione senza averne ottenuto previamente l’esplicito consenso – sempre che la sua divulgazione non sia imposta dalla legge, da indagini o successivi procedimenti giudiziari.

In tutti i casi sopra indicati di comunicazione, il Titolare garantisce che verranno sempre adottate le opportune misure atte ad evitare una non necessaria circolazione delle informazioni, al fine di garantire la opportuna riservatezza in vista delle particolari finalità dei trattamenti in oggetto.

**informazioni idonee a rivelare l’origine razziale ed etnica, gli orientamenti sessuali, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale.*

5. DESTINATARI DELLA PROCEDURA (SEGNALANTI)

In particolare, i Destinatari della presente procedura sono:

- i vertici aziendali e i componenti degli organi sociali;
- i dipendenti, i clienti, i fornitori, i consulenti, i collaboratori e, più in generale, chiunque sia in relazione d’interessi con le società suindicate;

I destinatari, a conoscenza di fatti potenzialmente oggetto di segnalazione, sono tenuti ad effettuare le segnalazioni fornendo tutti gli elementi utili per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari a valutarne la fondatezza ed indicando, almeno i seguenti elementi:

- A meno che la segnalazione non sia anonima, le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell’ambito dell’azienda;
- descrizione dei fatti oggetto di segnalazione con indicazione delle circostanze conosciute (di modo, di tempo e di luogo) relative ai fatti segnalati;
- ogni informazione o prova che possa fornire un utile riscontro circa la sussistenza di quanto segnalato, in particolare anche l’indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- l’insussistenza di eventuali interessi privati collegati alla segnalazione e la propria buona fede;
- elementi identificativi del Segnalato;
- qualsiasi altra informazione ritenuta rilevante ai fini della segnalazione.

6. DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI

L' OdV e il Responsabile anticorruzione rappresentano i destinatari delle segnalazioni di illeciti, ciascuno per le attività di propria competenza.

Detti Organismi assicurano il corretto svolgimento del processo di segnalazione delle violazioni e riferiscono, direttamente e senza indugio, all'Organo Amministrativo le informazioni oggetto di segnalazione, qualora la violazione sia stata accertata.

L' OdV e il Responsabile Anticorruzione, in qualità di destinatari della segnalazione:

- sono autonomi e indipendenti rispetto alle funzioni operative, non dipendendo gerarchicamente da nessuna di esse;
- garantiscono un giudizio equo e imparziale sulla segnalazione ricevuta;
- rispettano gli obblighi di riservatezza del segnalante e del segnalato.

7. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

Un soggetto Segnalante, qualora abbia il ragionevole sospetto che si sia verificato o che possa verificarsi una delle violazioni precedentemente indicate, ha la possibilità di effettuare una Segnalazione all'OdV (Organismo di Vigilanza) o al Responsabile Anticorruzione utilizzando i canali di seguito riportati:

- **Posta tradizionale (per segnalazioni all' ODV)**, in modalità raccomandata a/r all'indirizzo dello studio professionale del Presidente dell'OdV, Avv. Riccardo Imperiali di Francavilla, sito in Napoli, alla via Toledo n. 317 – CAP 80134
- **Posta tradizionale (per segnalazioni al Responsabile Anticorruzione):** anticorruzione.saitspa@gmail.com
- **Posta tradizionale (per segnalazioni al Responsabile Anticorruzione)**, in modalità raccomandata a/r all'indirizzo della sede amministrativa aziendale di SAIT SpA, sita in Napoli, alla via Sant'Anna alle Paludi n. 115 – CAP 80142
- Tramite il **Portale Whistleblowing**, come di seguito specificato.

7.1 IL PORTALE WHISTLEBLOWING

Il Portale Whistleblowing è raggiungibile per i Whistleblowers sul sito aziendale al seguente indirizzo web dedicato:

<https://digitalroom.bdo.it/Sait>

Al fine di creare un sistema integrato, la piattaforma prevede la possibilità di scegliere se operare una segnalazione relativa al "Sistema Anticorruzione 37001" oppure relativa al "Modello 231".

Pertanto, le segnalazioni trasmesse mediante il Portale Whistleblowing sono ricevute dai componenti dell'Organismo di Vigilanza e, nel caso di segnalazioni relative al Sistema Anticorruzione 37001, anche dal Responsabile Anticorruzione.

La piattaforma consente a chiunque (dipendenti e collaboratori, fornitori e qualsiasi altro soggetto che abbia avuto o intenda avere rapporti d'affari con la Società) - attraverso un percorso guidato on-line - di effettuare le segnalazioni garantendo la riservatezza sull'identità del segnalante ovvero l'anonimato del segnalante; il sistema infatti, consente di inviare segnalazioni senza l'obbligo di registrarsi né di dichiarare le proprie generalità. Qualora il Segnalante scelga di indicare le proprie generalità, ne è garantita la riservatezza.

Dopo l'accesso al Portale il segnalante sarà guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e/o chiuse che gli permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, etc.).

Nel momento dell'invio della segnalazione il Portale rilascerà al segnalante delle credenziali un codice univoco per accedere alla segnalazione inoltrata, attraverso la quale il Segnalante potrà monitorare lo stato di avanzamento della propria segnalazione e dialogare in modo anonimo con i destinatari della segnalazione, al fine di fornire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione o di rispondere a richieste di approfondimenti.

Questo codice di accesso, conosciuto solamente dal segnalante deve essere conservato a sua cura visto che non potrà essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento.

L'accesso al Portale Whistleblowing è soggetto alla politica "no-log" al fine di impedire l'identificazione del segnalante che intenda rimanere anonimo: ciò significa che i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (indirizzo IP) anche nel caso in cui l'accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale.

Il trattamento dei dati contenuti nelle segnalazioni avverrà con logiche di organizzazione ed elaborazione in grado di garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti. In particolare, la trasmissione dei dati forniti dal segnalante mediante l'utilizzo della piattaforma è gestita con protocollo HTTPS. Sono inoltre applicate tecniche di cifratura, garantendo in questo modo la riservatezza delle informazioni trasmesse.

Le segnalazioni "anonime", ossia effettuate senza identificazione del soggetto segnalante, verranno prese in considerazione qualora adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari, ove cioè siano in grado di far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati.

8. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni ricevute sono soggette al seguente iter istruttorio.

Le segnalazioni la cui genericità non consenta neppure di avviare una verifica indirizzandola verso prospettive concrete, non saranno prese in considerazione e verranno immediatamente archiviate.

Le segnalazioni ed i relativi documenti a supporto, saranno oggetto di analisi preliminare da parte dell'Organismo di Vigilanza e/o del Responsabile Anticorruzione, al fine di verificare la presenza di dati ed informazioni utili e sufficienti a valutare l'astratta fondatezza della segnalazione per avviare gli ulteriori approfondimenti.

- a) **Segnalazioni all' OdV:** effettuata la predetta analisi, qualora, l'OdV verifichi che il fatto riportato non ha impatto ai fini del D.Lgs. 231/01, tuttavia può essere rilevante per l'Azienda, inviterà il segnalante ad inoltrarla all'organo/organismo competente.

Nel caso, invece, in cui l'Organismo di Vigilanza ritenga sussistente un ragionevole presupposto di fondatezza/attendibilità, si passerà ad un'indagine approfondita sui fatti oggetto della stessa, al fine di appurarne la fondatezza. Nello svolgimento della suddetta analisi l'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi - per specifici aspetti trattati nelle segnalazioni e qualora ritenuto necessario - del supporto di

altre funzioni aziendali per quanto di competenza e potrà richiedere ulteriori informazioni e/o documentazione al segnalante mediante il portale stesso.

Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati, la segnalazione sarà archiviata con le relative motivazioni. In tal caso, l'Organismo di Vigilanza provvederà ad informare il segnalante della conclusione e degli esiti dell'indagine svolta.

Laddove, a seguito delle analisi preliminari emergano o siano comunque desumibili elementi utili e sufficienti per valutare fondata la segnalazione, verrà avviata la successiva fase degli approfondimenti specifici.

L' Organismo di Vigilanza provvederà a:

- avviare le analisi specifiche avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle strutture competenti della Società;
- concordare con il management responsabile della funzione interessata dalla segnalazione, l'eventuale "action plan" necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate;
- concordare con l'Amministratore Delegato e le Funzioni interessate eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi della Società;
- richiedere, se possibile, l'avvio di un procedimento disciplinare nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione;
- alla conclusione dell'approfondimento svolto, sottoporre i risultati alla valutazione dell'Amministratore Delegato o del Collegio Sindacale, a seconda dell'oggetto della segnalazione, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti;
- concludere l'istruttoria in qualunque momento se, nel corso dell'istruttoria medesima, sia accertata l'infondatezza della segnalazione.

Le attività sopra descritte non sono necessariamente svolte in maniera sequenziale.

- b) **Segnalazioni al Responsabile Anticorruzione:** la gestione delle segnalazioni pervenute al Responsabile anticorruzione segue il medesimo iter istruttorio previsto per le segnalazioni inviate all' OdV.

Il Responsabile anticorruzione, all'atto della ricezione delle segnalazioni, esamina le stesse secondo un ordine cronologico di arrivo.

Resta salva la possibilità di trattare le segnalazioni nel seguente ordine di priorità:

- I. segnalazioni che sottopongono questioni di particolare rilevanza sotto il profilo della particolare esposizione di **S.a.i.t. S.P.A.** a rischi di corruzione;
- II. segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione;
- III. segnalazioni concernenti fatti aventi possibile rilevanza amministrativa e contabile, con particolare riferimento a gravi violazioni di legge.

Le attività istruttorie sono disimpegnate in collaborazione e con il confronto con l' Organismo di Vigilanza, in considerazione della rilevanza della condotta corruttiva anche ai fini 231.

9. TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

La Società garantisce la riservatezza dell'identità del Segnalante a partire dalla fase di ricezione della segnalazione, nel rispetto delle previsioni di legge. A tal fine i dati personali identificativi del segnalante non sono direttamente visualizzabili nella segnalazione e sono conservati separatamente in modo da essere visibili esclusivamente all'organismo preposto alla gestione della segnalazione. La società adotta tutte le garanzie previste dalla legge al fine di tutelare la riservatezza dell'identità del segnalante, in modo che la stessa non sia rivelata a terzi senza l'espresso consenso di quest'ultimo, salvo il caso di segnalazioni in mala fede o diffamatorie.

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia effettuato una segnalazione in buona fede, a prescindere che la segnalazione si sia poi rivelata fondata o meno.

Sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela e riservatezza del segnalante.

La tutela del segnalante non è, invece, garantita nel caso di segnalazioni effettuate con **dolo** o **colpa grave** o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

In caso di procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa; l'identità del segnalante potrà essere rivelata soltanto laddove:

- la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione stessa e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato; e
- vi sia il consenso del segnalante.

Sono previste sanzioni nei confronti del segnalante, ove si riuscisse a risalire allo stesso nel caso di segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione.

La Società potrà, inoltre, intraprendere le opportune iniziative anche in sede giuridica.

10. TUTELA DEL SEGNALATO

La Società garantisce adeguata protezione alle persone direttamente o indirettamente oggetto della segnalazione.

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

Non si potrà quindi sanzionare disciplinarmente il soggetto segnalato sulla base di quanto affermato dal segnalante, senza che vi siano riscontri oggettivi e senza che si sia proceduto ad indagare i fatti oggetto di segnalazione.

Ciò potrebbe avvenire eventualmente in base ad altre evidenze riscontrate e accertate a partire dalla segnalazione stessa.

Qualora l'Organismo di Vigilanza e/o il Responsabile Anticorruzione, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, decidano di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

11. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali conferiti dal segnalante al momento della registrazione e le informazioni contenute nelle segnalazioni e negli eventuali documenti alle stesse allegati, nonché i dati eventualmente acquisiti in sede di istruttoria dall'organismo preposto, sono trattati in conformità alla Policy GDPR adottata dalla Società, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti di tutti gli interessati (segnalante, segnalato ed eventuali soggetti terzi coinvolti), ed in ottemperanza agli obblighi imposti dalla normativa sulla privacy e dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”*.

L'Organismo di Vigilanza e il Responsabile Anticorruzione, ciascuno per le attività di propria competenza, curano l'archiviazione di tutta la documentazione a supporto della segnalazione ricevuta. I dati personali relativi alle segnalazioni vengono conservati e mantenuti per il periodo necessario al completamento della verifica dei fatti esposti nella segnalazione e per complessivi 5 anni dall'inoltro della segnalazione, salvo eventuali procedimenti scaturenti dalla gestione della segnalazione (disciplinari, penali, contabili) nei confronti del segnalato o del segnalante (dichiarazioni in mala fede, false o diffamatorie). In tal caso saranno conservati per tutta la durata del procedimento e fino allo spirare dei termini di impugnazione del relativo provvedimento. Nel caso di segnalazioni ritenute manifestamente infondate saranno cancellati senza indugio.

I dati personali contenuti nelle Segnalazioni possono essere comunicati agli uffici competenti dell'Azienda per l'attivazione della tutela giudiziaria e/o disciplinare connessa alla segnalazione, ovvero alle Autorità competenti in presenza di violazioni delle normative applicabili.

Tutti i dettagli relativi al trattamento dei dati personali degli interessati coinvolti nella segnalazione sono forniti nell'informativa sul trattamento ex. art. 13 GDPR, somministrata in sede di inoltro della segnalazione ed allegata alla presente procedura.

12. SANZIONI

La violazione dei principi fissati nella presente procedura viene perseguita, con tempestività ed immediatezza.

S.a.i.t. S.p.A. si riserva il diritto di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del segnalante in caso di abuso dello strumento *“Wistleblowing”*, ad esempio in ipotesi di segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o al solo scopo di danneggiare il segnalato o soggetti comunque interessati dalla segnalazione e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Le sanzioni verranno applicate sulla base dello **Statuto dei Lavoratori (legge n. 300/1970)**, dei singoli Contratti Collettivi Nazionali e nelle competenti sedi giudiziarie (penali e civili).

13. AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

La presente Procedura e il Portale saranno oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e della esperienza maturata.

14. SENSIBILIZZAZIONE

L'organizzazione intraprende iniziative di comunicazione e sensibilizzazione della presente procedura mediante divulgazione sul portale intranet e tramite iniziative di formazione rivolte a tutto il personale allo scopo di comunicare le finalità dell'istituto del Whistleblowing e le modalità per il suo corretto utilizzo; sui relativi diritti e obblighi; sulle conseguenze degli abusi nel suo utilizzo; sui risultati che l'attuazione della norma ha prodotto.

15. ALLEGATI

In allegato alla presente:

Allegato 1: il *Modulo di segnalazione* da utilizzare nel caso in cui il Segnalante scelga il canale di trasmissione attraverso posta raccomandata a/r.

Allegato 2: *Informativa sul trattamento dei dati personali.*